



COMUNICATO UFFICIALE N. 321
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 316/AA al n. 334/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 316/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Antonio DE SARLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 23 gennaio 2023;
- atteso che, ad oggi, il Sig. Antonio DE SARLO non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Antonio DE SARLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 187/AA del 23 gennaio 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 317/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 670 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società Imolese Calcio 1919 S.r.l., dal 10\11\2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. V), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 16 febbraio 2023, le ritenute Irpef relative al periodo gennaio–agosto 2022 ed alla mensilità di dicembre 2022, e comunque per non aver documentato alla CO.VI.SO.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 318/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 364 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ e della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIS ENRIQUE PALACIOS RODRIGUEZ, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Atletico Levane Leona, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 3.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Atletico Levane Leona, sottoscritto unitamente alla propria madre sig.ra Rodriguez Diana, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD ATLETICO LEVANE LEONA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Palacios Rodriguez Luis Enrique ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e dal Sig. Paolo Tudisca, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Luis Enrique PALACIOS RODRIGUEZ, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICO LEVANE LEONA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 319/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sante SQUILLACE e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

SANTE SQUILLACE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FC Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non aver pagato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all'allenatore, sig. Francesco Dessena, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 8/23 del 13.10.2022, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 4/2022, notificato alla società FC Torinese 1894 ASD a mezzo pec del 18.10.2022;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Sante Squillace;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sante SQUILLACE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TORINESE 1894 ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società FC TORINESE 1894 ASD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 361 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano GRASSO e della società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO GRASSO, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto e depositato, nel procedimento instaurato davanti alla Commissione Accordi Economici, documentazione attestante il pagamento degli emolumenti ancora dovuti dalla società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 al calciatore Alessandro Ruggiero, e per aver fornito informazioni mendaci argomentando, attraverso i propri scritti difensivi, che gli stessi bonifici fossero relativi alla S.S. 2020/2021, circostanza non corrispondente alla realtà in quanto quegli stessi documenti, rappresentati da copie di ricevute di bonifici, erano invece relativi all'accordo economico sottoscritto dal Ruggiero con la società S.S.D.A.R.L. Città di Acireale 1946 per la successiva S.S. 2021/2022;

SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, all'epoca dei fatti, sig. Sebastiano Grasso, così come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano GRASSO, e dal Sig. Venerando Fasone in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano GRASSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL CITTA' DI ACIREALE 1946;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano ARISI e della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ARISI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D. Canottieri Baldesio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione all'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 sino all'11.12.2023, omesso di tesserare e di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria ad un tecnico abilitato come "Allenatore" ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere affidato nella stagione sportiva 2022 - 2023 sino all'11.12.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Alessandro Tognini, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.D. CANOTTIERI BALDESIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati il Sig. Stefano Arisi e il Sig. Alessandro TOGNINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ARISI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo

raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano ARISI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.D. CANOTTIERI BALDESIO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 322/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 324 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e della società ASD FRANCO SELVAGGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

JAN BEDEL NKODO BIHINA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi, alla gara *Academy Policoro – Franco Selvaggi* del 16.10.2022 valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

BRUNA COLUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Franco Selvaggi, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Franco Selvaggi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Jan Bedel Nkodo Bihina nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Franco Selvaggi alla gara *Academy Policoro – Franco Selvaggi* del 16.10.2022, valevole per il girone A del campionato regionale Under 17 del Comitato Regionale Basilicata; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD FRANCO SELVAGGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Bruna Colucci ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Jan Bedel Nkodo Bihina ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA e dalla Sig.ra Bruna COLUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FRANCO SELVAGGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Jan Bedel NKODO BIHINA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Bruna COLUCCI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD FRANCO SELVAGGI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 323/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alfred SALLIU e della società ASD VATRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFRED SALLIU, calciatore richiedente il tesseramento per la Società ASD Vatra, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 17.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Vatra, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD VATRA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Alfred Salliu ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfred SALLIU e dal Sig. Vladimir Hilaj, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VATRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Alfred SALLIU, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD VATRA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 324/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 728 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Denis VIANELLI e della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, avente ad oggetto la seguente condotta:

DENIS VIANELLI, all'epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Borgo San Giovanni AICS, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due "post" pubblicati sulla pagina denominata "SETTORE GIOVANILE BSG CHIOGGIA" del social network "facebook" rispettivamente in data 25.2.2023, alle ore 20.04, ed in data 1.3.2023, alle ore 19.54, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara *Borgo San Giovanni - Bissuola* disputata l'11.2.2023 e valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciale di Venezia;

ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Denis Vianelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis VIANELLI e dal Sig. Gimmi Sambo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Denis VIANELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD BORGO SAN GIOVANNI AICS;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 313 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FEBBRARI, Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI, e della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO FEBBRARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Borgosatollo, consentito e comunque non impedito ai calciatori sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante gli stessi dovessero ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

GIUSEPPE SCARPELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Atletico Borgosatollo in occasione della gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022, valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nella quale sono inseriti i nominativi dei sigg.ri Federico Medeghini e Davide Giubellini, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione degli stessi a tale incontro; tali calciatori, infatti, dovevano ancora scontare la squalifica irrogata loro dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

FEDERICO MEDEGHINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel

Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

DAVIDE GIUBELLINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Borgosatollo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Borgosatollo, alla gara *U.S. Montirone – A.S.D. Atletico Borgosatollo* del 13.10.2022 valevole per la Coppa Lombardia di Seconda Categoria, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 28 del 10.10.2022 del Comitato Regionale Lombardia della L.N.D.;

ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Febbrari, Giuseppe Scarpella, Federico Medeghini e Davide Giubellini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro FEBBRARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO, e dai Sig.ri Giuseppe SCARPELLA, Federico MEDEGHINI e Davide GIUBELLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FEBBRARI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe SCARPELLA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Federico MEDEGHINI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Davide GIUBELLINI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD ATLETICO BORGOSATOLLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 287 pfi 22-23 adottato nei confronti della società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD CERIALE PROGETTO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sig.ri Alessandro Buonocore e Alessandro Alessi in occasione della gara Ceriale Progetto Calcio/Vallescivria del 1/10/2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Milza, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD CERIALE PROGETTO CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 243 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio TANUCCI, Antonio BOFFA e delle società A.S.D. REAL CASAREA e A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO TANUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Casarea, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes - Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ANTONIO BOFFA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Battipagliese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del Torneo "Halloween Cup" tenutosi in data 1.11.2022 presso il Centro Sportivo "Country Sport" in località Picarelli, Avellino, organizzato dall'Ente di Promozione Sportiva "Opes - Italia Campania", al quale hanno partecipato le squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio TANUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASAREA, e dal Sig. Antonio BOFFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio TANUCCI, di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio BOFFA, di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 326 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfredo RAMPONI, Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO, e della società SSDARL LAURENZIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO RAMPONI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver omesso nel periodo tra l'1.7.2022 ed il 19.10.2022 di attribuire il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché ancora dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato "Giovanissimi" ai seguenti dirigenti sprovvisti dell'abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle gare indicate di seguito al fianco del nominativo di ciascuno di loro: sig. Samuele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 e S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Michele Vuturo in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022; sig. Antonio D'Augello in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022; sig. Giacomo Bosco in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022;

CRISTIAN SCURRIA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione

della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Cattolica Virtus del 17.9.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MASSIMILIANO PISU, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Sancat dell'1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Florence Sporting Club del 16.10.2022, tutte valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Michele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MARIO DELL'ANNA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022 e Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022, entrambe valevoli per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, nella quale sono indicati quali allenatori rispettivamente il sig. Antonio D'Augello ed il sig. Giacomo Bosco, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte degli stessi della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ANTONIO D'AUGELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara S.S.D.A.R.L. Laurenziana – Audace Legnaia del 30.10.2022 valevole per il campionato provinciale Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D.A.R.L. Laurenziana nella quale è indicato quale allenatore il sig. Samuele Vuturo, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore

Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara S. Maria - S.S.D.A.R.L. Laurenziana dell'8.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SAMUELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Cattolica Virtus del 17.9.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Audace Legnaia del 30.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

MICHELE VUTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione delle gare S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Malmantile del 25.9.2022, S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Sancat del 1.10.2022 ed S.S.D.A.R.L. Laurenziana - Florence Sporting Club del 16.10.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

GIACOMO BOSCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria "Giovanissimi Under 15" della società S.S.D.A.R.L. Laurenziana, quantomeno in occasione della gara Fucecchio - S.S.D.A.R.L. Laurenziana del 23.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;

SSDARL LAURENZIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alfredo Ramponi, Cristian Scurria, Massimiliano Pisu, Mario Dell'Anna, Antonio D'Augello, Samuele Vuturo, Michele Vuturo e Giacomo Bosco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo RAMPONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL LAURENZIANA, e dai Sig.ri Cristian SCURRIA, Massimiliano PISU, Mario DELL'ANNA, Antonio D'AUGELLO, Samuele VUTURO, Michele VUTURO e Giacomo BOSCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo RAMPONI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cristian SCURRIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimiliano PISU, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Mario DELL'ANNA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio D'AUGELLO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Samuele VUTURO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele VUTURO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo BOSCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL LAURENZIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Graziano GIANNINI e Francesco Paolo VITALE, e della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GRAZIANO GIANNINI all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per aver conferito la funzione ed il ruolo di allenatore della squadra della categoria Allievi Under 17 Provinciali della società dallo stesso rappresentata, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno Piano* del 15.10.2022, al Sig. Francesco Paolo Vitale pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO PAOLO VITALE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra categoria "Allievi Under 17 Provinciali" della società U.S.D. Folgore Segromigno Piano, quantomeno in occasione della gara *Valle di Ottavo - Folgore Segromigno* del 15.10.2022 pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico. In violazione, altresì, del disposto di cui agli artt. art. 4, comma 1, e 36 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara *A.S.D. Valle di Ottavo - U.S.D. Folgore Segromigno Piano* disputata in data 15.10.2022 e valevole per il campionato Allievi Under 17 Provinciali, proferito nei confronti dell'arbitro dell'incontro, puntando il proprio indice verso lo stesso, frasi dal tono intimidatorio e minaccioso;

USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Graziano Giannini e Francesco Paolo Vitale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Graziano GIANNINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO, e dal Sig. Francesco Paolo VITALE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Graziano GIANNINI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco Paolo VITALE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società USD FOLGORE SEGROMIGNO PIANO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 330/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 425 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano SPAMPINATO, e della società ASD LIBERTAS 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO SPAMPINATO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Libertas 2000 in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall'art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di organizzare il 4° torneo Valle dei Templi all'ente Tornei Giovanili Sicilia non dichiarato nella richiesta di autorizzazione;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dall'art 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per non aver rispettato il regolamento ed il programma autorizzato del 4° torneo Valle dei Templi, avendo svolto le gare della categoria Pulcini Misti in altre strutture sportive non omologate, e precisamente a Favara presso la società Favara Academy, ed Agrigento presso la società Athena ed al Villaggio Mosè, Campo Maracanà; nonché per aver permesso che fossero stilate classifiche finali con assegnazione di coppe sia per la categoria Primi Calci (anno 2014 ed anno 2015) che per la categoria Pulcini (anno 2012 ed anno 2013) per le società Prime classificate;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 9.1 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, nonché dagli artt. 18, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica per avere consentito, e comunque non impedito, che al 4° Torneo Valle dei Templi partecipassero la società A.S.D. Favara Academy, nella categoria Primi Calci, non indicata nella richiesta di autorizzazione e con l'impiego di calciatori non tesserati, e la società A.S.D. Athena, nella categoria Primi Calci, anch'essa non indicata nella richiesta di Autorizzazione per l'organizzazione e lo svolgimento del medesimo Torneo;

ASD LIBERTAS 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SPAMPINATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LIBERTAS 2000;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano SPAMPINATO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società FC ASD LIBERTAS 2000;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 331/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Damiano VALENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAMIANO VALENTI, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B, già tesserato in qualità di allenatore, dal 13 settembre 2022 al 3 ottobre 2022, con la società ASD Atletico Pontinia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver pubblicato, subito dopo essere stato esonerato dalla predetta società, una serie di messaggi sul proprio "stato whatsapp", visibile a tutti i propri contatti presenti nella propria rubrica telefonica, avente contenuto denigratorio ed offensivo nei confronti della predetta società e dei dirigenti di quest'ultima, come in premessa specificatamente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Damiano VALENTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Damiano VALENTI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 332/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 435 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Ivano Salvatore LA CAGNINA e Giuseppe TRAPANI, e delle società ASD SANCATALDESE CALCIO e ASD RAGUSA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVANO SALVATORE LA CAGNINA, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. SANCATALDESE CALCIO, in occasione della gara *SANCATALDESE vs RAGUSA* disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla Società di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con la società ospite A.S.D. RAGUSA CALCIO, di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d'inizio interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del proprio giovane tifoso. E così, per l'effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che *< ...dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, ..., rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi...>*;

GIUSEPPE TRAPANI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società da egli al tempo rappresentata, per aver la società A.S.D. RAGUSA CALCIO, in occasione della gara *SANCATALDESE vs RAGUSA* disputata in data 06.11.22 e valevole per il Campionato Nazionale Serie D Gir. I della corrente stagione sportiva, dopo che il DDG aveva respinto - per non essere stata preventivamente autorizzata dalla Lega di appartenenza - la richiesta avanzata dalla società ospitante A.S.D. SANCATALDESE CALCIO di poter far rispettare un minuto di raccoglimento prima dell'inizio della gara in memoria di un proprio giovane tifoso venuto improvvisamente a mancare, concordato con quest'ultima di iniziare la gara per poi immediatamente dopo il fischio d'inizio

interrompere la stessa, rimanendo tutti i calciatori presenti in campo fermi per circa 30/40 secondi, in segno appunto di cordoglio e raccoglimento per la prematura scomparsa del giovane tifoso della A.S.D. SANCATALDESE CALCIO. E così, per l'effetto, come è dato leggere nel referto del DDG in atti accadeva che < ...dopo il fischio iniziale...e dopo che il pallone era stato toccato e mosso chiaramente da un calciatore, dunque a gioco in svolgimento, i giocatori di entrambe le squadre, disposti sparpagliati sul terreno di gioco, ognuno nella propria metà del terreno di gioco, ..., rimanevano completamente fermi per circa 30/40 secondi...>;

ASD SANCATALDESE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Ivano Salvatore La Cagnina, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società;

ASD RAGUSA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al Sig. Giuseppe Trapani, Presidente, all'epoca dei fatti, della Società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANCATALDESE CALCIO, e dal Sig. Giuseppe TRAPANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD RAGUSA CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ivano Salvatore LA CAGNINA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe TRAPANI, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANCATALDESE CALCIO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD RAGUSA CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 441 pf 22-23 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 SS A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

US GROSSETO 1912 SS A RL, in violazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Emilio Capaldi (Procuratore Speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L all'epoca dei fatti contestati), l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini e dell'atto di deferimento della Procura Federale nell'ambito del procedimento iscritto al n. 25pf22-23; la notifica degli atti appena specificati è avvenuta presso la sede della Società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario degli atti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FIORINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 SS A RL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 334/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego ROCCO e Stefano BUSATTA, e della società ASD ATLETICOLISSARO88, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO ROCCO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atelticolissaro88, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dell'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, lett. e), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 e sino alla data del 24.11.2022, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria, ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico con la qualifica di "Allenatore Licenza D";

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Stefano Busatta, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore Licenza D di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano* del 18.9.2022, *U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 25.9.2022, *A.S.D. atelticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme* del 2.10.2022, *S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88* del 9.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano* del 16.10.2022, *A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88* del 23.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Giancesini* del 30.10.2022, *A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 6.11.2022;

STEFANO BUSATTA, all'epoca dei fatti collaboratore del Settore Giovanile tesserato per la società A.S.D. Atleticolissaro88, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 dal 18.9.2022 al 6.11.2022, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Atleticolissaro88 nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore con Licenza D di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e della necessaria deroga da parte del Settore Tecnico della F.I.G.C., in quanto non concessa, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone L del campionato di Seconda Categoria: *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Atletico Galzignano* del 18.9.2022, *U.S.D. Carpanedo Teolo Calcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 25.9.2022, *A.S.D. atleticolissaro88 – A.S.D. Polisportiva Real Terme* del 2.10.2022, *S.P. Torreglia – A.S.D. Atelticolissaro88* del 9.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – A.S.D. Calcio Veggiano* del 16.10.2022, *A.C.D. Ronchi M.G.A. – A.S.D. Atleticolissaro88* del 23.10.2022, *A.S.D. Atleticolissaro88 – U.S.D. Giancesini* del 30.10.2022, *A.S.D. Novacalcio – A.S.D. Atleticolissaro88* del 6.11.2022;

ASD ATLETICOLISSARO88, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Diego Rocco e Stefano Busatta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego ROCCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ATLETICOLISSARO88, e dal Sig. Stefano BUSATTA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego ROCCO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BUSATTA, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD ATLETICOLISSARO88;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina